

Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa).

Art. 85

(Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)

- 1.** Per le finalità di cui al presente capo è istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati che intendono avviare nuove attività produttive nelle aree interessate dagli interventi.
- 2.** Il fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto.
- 3.** L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatico, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.